Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 274	del 27 ottobre 2026
Oggetto:	**Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)** – approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.
Esecuzione:	AG
Conoscenza:	
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTI i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, i Principi di Giustizia Sportiva e il Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 274

Riunione del 27ottobre 2026

VISTA la nota prot. n. 2541 del 23 settembre 2026 con la quale la Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto, deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM in data 19 settembre 2026;

VISTA la successiva nota prot. n. 2870 del 20 ottobre 2026, con la quale il Presidente della FIPM ha trasmesso nuovamente il testo statutario e, preso atto dei rilievi formulati dal CONI in data 19 ottobre 2026, rappresentava che in occasione della sopra citata Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM non era stato conferito al Presidente e/o al Consiglio Federale il potere di apportare correzioni o le integrazioni necessarie in base alle norme di legge o ad indicazioni del CONI, richiedendo comunque l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI per tutte quelle modifiche, approvate dall'Assemblea, sulle quali non erano stati formulati rilievi ostativi dal CONI, considerata la necessità e l'urgenza di procedere con il regolare avvio della stagione agonistica;

PRESO ATTO altresì di quanto ulteriormente segnalato dalla FIPM in merito ai rilievi formulati dal CONI che, per le ragioni di cui sopra, saranno oggetto di una successiva e separata attività di revisione del testo statutario;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa, nelle sole modifiche approvate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM sulle quali il CONI non ha formulato rilievi ostativi, risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, dello Statuto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), nelle sole modifiche deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM in data 19 settembre 2026 sulle quali il CONI non ha formulato rilievi ostativi.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
ITALIA CONI

Statuti e Regolamenti

All. n. 1
Delibera n. 274
del 27 ottobre 2026

Roma, 22/10/2026

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: **Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)** – approvazione ai fini sportivi dello Statuto ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto CONI.

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno, con nota prot. n. 2541 del 23 settembre 2026, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto, deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM in data 19 settembre 2026.

Nella successiva nota prot. n. 2870 del 20 ottobre 2026, il Presidente della FIPM ha trasmesso nuovamente il testo statutario e, preso atto dei rilievi formulati dal CONI in data 19 ottobre 2026, rappresentava che in occasione della sopra citata Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM non era stato conferito al Presidente e/o al Consiglio Federale il potere di apportare correzioni o le integrazioni necessarie in base alle norme di legge o ad indicazioni del CONI, richiedendo comunque l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI per tutte quelle modifiche, approvate dall'Assemblea, sulle quali non erano stati formulati rilievi ostativi dal CONI, considerata la necessità e l'urgenza di procedere con il regolare avvio della stagione agonistica.

La FIPM ha altresì segnalato che i rilievi formulati dal CONI, per le ragioni di cui sopra, saranno oggetto di una successiva e separata attività di revisione del testo statutario.

Le modifiche statutarie così trasmesse riguardano:

- l'introduzione degli "*enti aggregati*", di cui agli artt. 4 e 6 bis, modifica ritenuta essenziale dalla Federazione ai fini dello svolgimento della disciplina ostacoli;
- la previsione di "*due Vice Presidenti di cui uno svolge le funzioni vicarie*" in luogo della vigente disposizione "*un Vice Presidente*";
- l'aumento del numero minimo di affiliati alla FIPM richiesto per la costituzione dei Comitati Regionali: da "*10*" a "*15*" A.S.A.;

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto, nelle sole modifiche approvate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM sulle quali il CONI non ha formulato rilievi ostativi, risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 19999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva e alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini

IL SEGRETARIO

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
Telefono +39 06 36851
www.coni.it

Statuti e Regolamenti
Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 Roma
Tel. + 39 06 3685 7447 - 7190
e-mail: statuti.regolamenti@coni.it

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

All. n. 2
Delibera n. 274
del 27 ottobre 2026

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

STATUTO FEDERALE

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

STATUTO FEDERALE

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE - FINALITA' - SEDE

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Pentathlon Moderno - F.I.P.M. -, è costituita dalle Associazioni, Società ed Enti affiliati che svolgono attività sportiva di Pentathlon Moderno (scherma, nuoto, equitazione, tiro, corsa, laser run e disciplina ad ostacoli), in tutte le diverse discipline che lo compongono e/o combinazioni delle stesse, previste dalla "Union International du Pentathlon Moderne" (U.I.P.M.), per atleti, ed è estranea ad ogni influenza religiosa, politica o razziale.

2. La F.I.P.M. è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA)- e ad esso federata.

3. La F.I.P.M. è associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato ex art. 15 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e si attiene al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e pari opportunità, assicurando altresì forme di equa rappresentanza di atlete ed atleti.

4. L'ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna.

5. La Federazione gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. e del C.I.P. e come tale è l'unico organismo autorizzato a disciplinare il Pentathlon Moderno nel territorio nazionale ed a rappresentare detto sport in campo internazionale. A tal fine è affiliata alla "Union International du Pentathlon Moderne" (U.I.P.M.) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e dalla quale è riconosciuta unica rappresentante del Pentathlon Moderno in Italia.

6. La Federazione svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I e del C.I.P., cui comunque si uniforma.

7. La Federazione aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive adottate da NADO Italia in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA).

ARTICOLO 2
FINI ISTITUZIONALI

1. La F.I.P.M. - Federazione Italiana Pentathlon Moderno -, ha per fine istituzionale la promozione, organizzazione, sviluppo delle discipline del Pentathlon Moderno indicate all'art. 1 comma 1, nel territorio nazionale; ha inoltre per fine istituzionale l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e il raggiungimento dei fini statutari impartiti dal C.I.O., dall'U.I.P.M., dal C.O.N.I. e dal C.I.P..

2. La F.I.P.M. potrà, in via secondaria e strumentale e nel rispetto delle vigenti disposizioni e di quanto previsto dall'art. 1.:
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi.

ARTICOLO 3
SEDE - DURATA

1. La F.I.P.M. ha sede in Roma. La sua durata è illimitata.

2. Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale, la F.I.P.M. si avvale di organi periferici così come previsto dal presente Statuto.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO SECONDO
I SOGGETTI FEDERALI

ARTICOLO 4
SOGGETTI FEDERALI

1.Sono soggetti della F.I.P.M.:
a) gli Affiliati;
b) i Tesserati.
c) gli Enti Aggregati.

2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

ARTICOLO 5
AFFILIATI

1. Per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto dall'art.6 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i.. Gli stessi vengono di seguito convenzionalmente indicati come "Società" o "Affiliati" o "A.S.A.".

2. Le Società che hanno come fine quello di praticare lo sport del Pentathlon Moderno di cui all'art.1, per poter svolgere la propria attività devono richiedere ed ottenere l'affiliazione alla F.I.P.M; esse debbono ottenere, nel rispetto delle disposizioni di legge, il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale;

3. Le Società che richiedono l'affiliazione alla F.I.P.M. devono avere i requisiti di legge. Gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.P.M..

4. Le Società che richiedono l'affiliazione alla F.I.P.M. devono depositare presso la Segreteria della Federazione il proprio Atto Costitutivo e lo Statuto, che devono essere approvati dal Consiglio Federale.

5. Allo stesso modo dovranno essere approvate dal predetto organo tutte le eventuali modifiche che dovessero essere apportate a tali atti.

6. Le Società affiliate debbono avere la sede sportiva nel territorio italiano.

7. Per ottenere l'affiliazione e la riaffiliazione le Società debbono farne richiesta, indirizzata al Consiglio Federale, secondo le modalità, i termini e le procedure stabilite nel Regolamento Organico.

8. I Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6 e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare sono soggetti alle seguenti norme:
a) per il riconoscimento ai fini sportivi non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I. anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche; i componenti degli Organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla F.I.P.M.;
b) la partecipazione degli Atleti, dei Tecnici e Dirigenti Sportivi a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.P.M., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

9. I Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, affiliati alla F.I.P.M. sono anch'essi di seguito indicati con la denominazione comune di A.S.A.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

10. Tutte le A.S.A. cessano di far parte della F.I.P.M. nei seguenti casi:
 a) recesso;
 b) scioglimento volontario;
 c) mancata riaffiliazione annuale;
 d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 e) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione;
 f) radiazione per gravi infrazioni all' ordinamento sportivo, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;
 g) inattività sportiva per due stagioni sportive consecutive; in tale ipotesi la società dovrà affiliarsi *ex novo* perdendo l'anzianità fino allora maturata.

11. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del C.O.N.I., la Giunta Nazionale si pronuncia, previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

12. Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 6
DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Le A.S.A. hanno diritto:
 a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 b) di votare nelle Assemblee federali sempre che abbiano maturato il diritto di voto in base a quanto previsto dal successivo art.18;
 c) di partecipare all'attività federale ufficiale sia a livello nazionale che internazionale in base ai regolamenti specifici delle singole manifestazioni.

ARTICOLO 6 BIS
DISCIPLINA E DIRITTI DEGLI ENTI AGGREGATI

1. Possono essere aggregati alla FIPM gli enti che, pur praticando una o più delle discipline che compongono il Pentathlon Moderno ai sensi dell'art.1 non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.

2. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.

3. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.

ARTICOLO 7 TESSERATI

1. Fanno parte e sono tesserati alla F.I.P.M.:
 - i dirigenti federali
 - gli atleti delle A.S.A.
 - i dirigenti delle A.S.A
 - i medici delle A.S.A
 - i giudici
 - i tecnici
 - i tesserati onorari
 - tutti coloro che, nell'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari, svolgono attività nell'ambito della F.I.P.M..

2. Il tesseramento degli atleti, dei medici, dei Dirigenti di A.S.A. è valido solo dopo l'accettazione della relativa domanda di affiliazione o di riaffiliazione; il tesseramento dei Dirigenti Federali è valido all'atto della elezione o della nomina; il tesseramento dei Giudici e dei Tecnici è valido a seguito di inquadramento nei rispettivi ruoli federali; il tesseramento del Presidente Onorario è valido al momento della proclamazione da parte della Assemblea Nazionale.

3. Il tesseramento degli atleti non agonisti può anche essere individuale e in tal caso è rilasciato direttamente dalla Federazione.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. Le norme sui tesseramenti e sulla partecipazione alle gare sono previste dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 8
DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:
 a) partecipare a qualsivoglia attività federale attraverso le rispettive A.S.A.;
 b) indossare la divisa sportiva federale, se convocati in nazionale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.P.M. in materia;
 c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

2. Gli atleti e i tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati, hanno diritto di voto, in seno alla società di appartenenza, per l'elezione dei rappresentanti di categoria che parteciperanno alle Assemblee Nazionali e Regionali. In tale circostanza e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

3. Le atlete in maternità hanno diritto, per sei mesi dopo il parto, al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

ARTICOLO 9
DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

1.Tutti gli affiliati e tesserati della F.I.P.M. sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e di correttezza sportiva e ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli organi della Federazione e del C.I.P., accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Gli affiliati si dotano di una casella di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni in ambito federale.

2.Tutti gli affiliati e i tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

3. Le A.S.A. devono mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali Italiane.

4. Gli atleti e i tecnici selezionati per le rappresentative federali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. Essi devono, rispettare le regole del dilettantismo emanate dal C.I.O., dal C.I.P e dalla U.I.P.M.; i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni, nonché delle norme stabilite in materia dalla F.I.P.M. nei Regolamenti e Carte Federali.

6. Salvi i casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali, i tesserati devono farsi rappresentare solo ed esclusivamente dalle rispettive A.S.A. di appartenenza.

7. Gli affiliati ed i tesserati della F.I.P.M. che contravvengono, per una qualsiasi ragione, a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Giustizia Federale.

8. È fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione ovvero dalle Federazioni Internazionali di riferimento.

9. Sono fatti salvi in ogni caso i mezzi di impugnativa e difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 10
TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE - DIVIETO DI TESSERAMENTO

1. Il tesseramento ha la durata pari a quella dell'anno sportivo.

2. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare le discipline sportive federali esclusivamente nell'interesse dell'associato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato titolare del tesseramento.

3. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

4. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

5. Il tesseramento cessa:
 a) per dimissioni volontarie;
 b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; o per cessazione di appartenenza alla Federazione da parte dell'affiliato;
 c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 d) per decorso del termine annuale;
 e) nei casi previsti dall'art. 5, comma 10, del presente Statuto.

6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva. A tal fine la segreteria emette apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

7. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

8. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento dì radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al C.O.N.I. che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

ARTICOLO 11
RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E RAPPRESENTANTI DEI TECNICI

1. Nelle Assemblee Nazionali e Regionali hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti di A.S.A. (o ai loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti maggiorenni ed i Rappresentanti dei Tecnici tesserati alla F.I.P.M. attraverso una A.S.A..

2. Il Rappresentante degli Atleti e quello dei Tecnici vengono designati con modalità democratiche all'interno delle rispettive A.S.A., unitamente agli eventuali supplenti.

3. I verbali delle nomine dei rappresentanti atleti e tecnici devono essere inviati alla Federazione entro dieci giorni dalla loro stesura.

4. Eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno agonistico devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione con le medesime modalità ed entro gli stessi termini.

5. Le associazioni che al momento della convocazione dell'Assemblea non dispongano al proprio interno dei rappresentanti delle categorie degli Atleti e dei Tecnici non potranno esercitare in Assemblea la quota parte dei voti spettanti ai rappresentanti delle stesse categorie.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO TERZO
ORGANI FEDERALI
CAPO PRIMO

ARTICOLO 12
ORGANI FEDERALI – GENERALITA'

1. Per il proprio funzionamento la F.I.P.M. prevede l'istituzione di Organi Centrali e Periferici e di Giustizia Sportiva.

2. Sono Organi Centrali della F.I.P.M.:
 a) l'Assemblea Nazionale;
 b) il Presidente Federale;
 c) il Consiglio Federale.
 d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 e) il Segretario Generale;
 f) la Commissione Federale di Garanzia;
 g) l'Ufficio del Procuratore Federale.

3.Sono Organi Periferici della F.I.P.M.:
 a) l'Assemblea Regionale;
 b) il Presidente Regionale;
 c) il Consiglio Regionale;
 d) il Delegato Regionale.

4.Sono Organi di Giustizia Sportiva della F.I.P.M:
 a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 b) il Tribunale Federale;
 c) la Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.

5. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13 comma 11.

6. Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali possono svolgere più mandati, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 57 comma 2.

7. La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai Presidenti e ai membri dei Consigli Regionali.

8. Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO SECONDO
ORGANI CENTRALI

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA NAZIONALE
COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva è il supremo organo della Federazione; ha competenza elettiva, ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria Elettiva è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, o da loro delegati, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

3. L'Assemblea Ordinaria Elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Estivi.

4. Salvo i casi statutariamente previsti, le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno della celebrazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ed ordine del giorno dell'Assemblea.

5. In caso di Assemblea Elettiva, la convocazione deve essere comunicata ad affiliati e tesserati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento.

6. La convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, è altresì inviata agli affiliati a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

7. Nelle Assemblee Elettive ad ogni affiliato avente diritto di voto, sono riconosciuti oltre al voto nominale di base, gli eventuali voti plurimi di cui al successivo art.18 che vengono così suddivisi: 70% al legale rappresentante dell'affiliato, 20% al rappresentante degli atleti, ed il 10% al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni e tecnici, i voti nominali di base di pertinenza di costoro non possono essere assegnati al rappresentante legale della A.S.A. affiliato e i voti nominali di base di pertinenza di costoro non saranno espressi. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

8. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata, ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne facciano richiesta, la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale ovvero a seguito della motivata richiesta di almeno la metà più uno delle società ed associazioni aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale, nonché dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle rispettive Assemblee di categoria. In caso di richiesta formulata ai sensi del presente comma, l'Assemblea Straordinaria dovrà essere celebrata entro novanta giorni dalla richiesta.

9. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate.

10. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale elettiva.

11. Nel caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

ARTICOLO 14
VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee Ordinarie Elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza del 35 per cento degli aventi diritto a voto fatte salve le previsioni di cui al successivo art.57. Il quorum assembleare dovrà calcolarsi sul numero delle società presenti o delegate con esclusione dei rappresentanti atleti e tecnici e non sul numero di voti.

2. Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli affiliati aventi diritto a voto.

3. Tutte le deliberazioni, ad eccezione di quella avente ad oggetto lo scioglimento della Federazione, di cui all'art. 55 del presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

ARTICOLO 15
COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'Assemblea Federale Nazionale Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dalla Commissione Verifica Poteri.

2. Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica Poteri, i cui componenti sono scelti tra persone che non sono candidate a cariche federali nell'Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare. Analogamente sarà l'organo legittimato ad indire l'Assemblea che nominerà la Commissione Verifica

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Poteri per le Assemblee Regionali e per tutte le Assemblee Straordinarie.

3. La Commissione Verifica Poteri è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e da due supplenti nonché dal Segretario, che non ha diritto al voto.

4. In caso di dimissioni o di impedimento dei componenti designati, circostanze che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede, in qualsiasi momento, alle necessarie sostituzioni.

5. Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il C.O.N.I..

ARTICOLO 16
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
 a) elegge, con votazioni separate e successive:
 1. il Presidente della Federazione;
 2. i dieci Consiglieri Federali, dei quali 7 componenti in rappresentanza degli affiliati, 2 componenti in rappresentanza degli atleti e 1 componente in rappresentanza dei tecnici;
 3. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 b) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 c) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata:
 a) per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione Italiana Pentathlon Moderno;
 b) per integrare o rinnovare gli organi Federali centrali elettivi, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 c) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 d) per deliberare, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lvo n.242/1999, come modificato dal D.Lvo. n. 15/2004 sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti circa il bilancio approvato dal Consiglio Federale o, in caso di reiezione del medesimo, da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. In questo caso l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del bilancio è composto soltanto dai rappresentanti degli affiliati;
 e) per deliberare su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO

1. All'Assemblea Nazionale partecipano i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o i loro delegati, i rappresentanti degli atleti aventi diritto al voto, i rappresentanti dei tecnici aventi diritto al voto.

2. Partecipano inoltre, senza diritto al voto, il Presidente della F.I.P.M., i Consiglieri Federali, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale. Gli indicati soggetti, ed i candidati alle cariche elettive, né direttamente né per delega, possono rappresentare affiliati aventi diritto al voto.

3. Possono assistere i tesserati onorari, i Presidenti - o loro rappresentanti -, purché componenti del Consiglio Direttivo - degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.

4. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee; la presenza in assemblea è, altresì, preclusa a chiunque sia stata comminata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione.

5. La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:
 a) ai Gruppi Sportivi Militari e Gruppi Sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. ai sensi della legge 78/2000 art. 6;
 b) alle Associazioni e Società Affiliate, come definite all'art.5, comma 1 che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs 36/2021 e riconosciuta dalla FIPM.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

6. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle due stagioni sportive concluse.

7.La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai rappresentanti dei tecnici, istruttori e/o allenatori iscritti all'Albo federale e tesserati, in attività presso affiliati aventi diritto di voto almeno dalla stagione sportiva conclusa.

7. 8. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l'aver partecipato a 2 diverse manifestazioni della F.I.P.M. ufficialmente riconosciute dal Consiglio Federale.

9. Agli affiliati aventi diritto al voto, oltre al voto di base, vengono riconosciuti voti plurimi che verranno attribuiti in base ai seguenti criteri:

a) la somma dei voti di base di tutti gli aventi diritto al voto rappresenta il 50% del totale dei voti;
b) il restante 50% sarà assegnato attraverso il ranking dell'attività sportiva delle A.S.A. che terrà conto della attività agonistica di alto livello, determinata in base alle classifiche e graduatorie di rilevanza nazionale;
c) per la formazione del ranking sono previste sette categorie di assegnazione del punteggio equivalenti alle categorie agonistiche del Pentathlon Moderno, i punteggi vengono assegnati in base alle classifiche individuali degli ultimi Campionati Italiani di categoria di Pentathlon e il Campionato Italiano Assoluto di Pentathlon:

1. Assoluto
2. Senior
3. Junior
4. Under 19 (Allievi)
5. Under 17 (Ragazzi)
6. Under 15 (Esordienti A)
7. Under 13 (Esordenti B)

10. Rispetto alle categorie sopra elencate, si stabilisce che il punteggio sarà assegnato in funzione del risultato conseguito dai singoli atleti delle A.S.A..

11. I punteggi dei singoli atleti confluiranno in un Ranking dell'attività sportiva delle A.S.A. di appartenenza.

12. Tutte le A.S.A. che prendono punteggi nel ranking dell'attività sportiva svolta parteciperanno alla suddivisione del voto plurimo in base a quattro fasce di graduatoria derivante dai risultati conseguiti nel rispetto della successiva tabella di punteggi di cui al comma 18, nel seguente modo:

a) alle A.S.A. appartenenti alla prima fascia sarà attribuito il 35% dei voti plurimi divisi in parti uguali;
b) alle A.S.A.appartenenti alla seconda fascia sarà attribuito il 30% dei voti plurimi divisi in parti uguali;
c) alle A.S.A. appartenenti alla terza fascia sarà attribuito il 20% dei voti plurimi divisi in parti uguali;
d) alle A.S.A. appartenenti alla quarta fascia sarà attribuito il 15% dei voti plurimi divisi in parti uguali.

13. Tutte le A.S.A. che acquisiscono punteggi nel Ranking inferiori a 10 con propri atleti alle gare che attribuiscono punteggio per la formazione del Ranking non verranno considerate ai fini dell'attribuzione del voto plurimo.

14. Le A.S.A. che prendono punteggi nel ranking vengono distribuite in modo equivalente nelle quattro fasce di cui al precedente comma 12; qualora il numero delle stesse sia tale da non poter essere distribuito in modo uniforme, il numero eccedente sarà attribuito alla quarta fascia.

15. Se le A.S.A aventi diritto al voto sono più di 500, non potrà essere assegnata una percentuale maggiore dell'1% del totale dei voti assegnati alle A.S.A aventi diritto al voto, con la limitazione di un massimo di 40 volte il voto di base.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

16. Se le A.S.A., aventi diritto al voto sono meno di 500, il voto plurimo di ogni società non potrà mai essere superiore di 15 volte rispetto al voto di base.

17.I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

18. È istituita la seguente tabella di assegnazione dei punteggi per la definizione del Ranking delle attività sportiva delle A.S.A.:

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAMPIONATI ITALIANI Maschili e Femminili							
Classifica	Assoluti	Senior	Junior	Under 19 (Allievi)	Under 17 (Ragazzi)	Under 15 (Eso A)	Under 13 (Eso B)
1	72	60	56	48	40	36	32
2	70	58	54	46	38	34	30
3	68	56	52	44	36	32	28
4	66	54	50	42	34	30	26
5	64	52	48	40	32	28	24
6	62	50	46	38	30	26	22
7	60	48	44	36	28	24	20
8	58	46	42	34	26	22	18
9	56	44	40	32	24	20	16
10	54	42	38	30	22	18	14
11	52	40	36	28	20	16	12
12	50	38	34	26	18	14	10
13	48	36	32	24	16	12	8
14	46	34	30	22	14	10	6
15	44	32	28	20	12	8	4
16	42	30	26	18	10	6	2
17	40	28	24	16	8	4	1,9
18	38	26	22	14	6	2	1,8
19	36	24	20	12	4	1,9	1,7
20	34	22	18	10	2	1,8	1,6
21	32	20	16	8	1,9	1,7	1,5
22	30	18	14	6	1,8	1,6	1,4
23	28	16	12	4	1,7	1,5	1,3
24	26	14	10	2	1,6	1,4	1,2
25	24	12	8	1,9	1,5	1,3	1,1
26	22	10	6	1,8	1,4	1,2	1
27	20	8	4	1,7	1,3	1,1	0,9
28	18	6	2	1,6	1,2	1	0,8
29	16	4	1,9	1,5	1,1	0,9	0,7
30	14	2	1,8	1,4	1	0,8	0,6
31	12	1,9	1,7	1,3	0,9	0,7	0,5
32	10	1,8	1,6	1,2	0,8	0,6	0,4
33	8	1,7	1,5	1,1	0,7	0,5	0,3
34	6	1,6	1,4	1	0,6	0,4	0,2
35	4	1,5	1,3	0,9	0,5	0,3	0,19
36	2	1,4	1,2	0,8	0,4	0,2	0,18

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 19
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE NAZIONALI ORDINARIE ELETTIVE E STRAORDINARIE – DELEGHE

1. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio Direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Ciascun rappresentante di affiliati, nelle Assemblee può essere portatore di:
 a) una delega, oltre a quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 A.S.A. votanti;
 b) due deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 A.S.A;
 c) tre deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 A.S.A.;
 d) quattro deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1.500 A.S.A.;
 e) cinque deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1.500 A.S.A..

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa, la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

3. Il rappresentante di un affiliato non avente diritto a voto non può essere portatore di delega di altro affiliato avente diritto a voto.

4. I rappresentanti di atleti e di tecnici non possono essere portatori di deleghe. In caso di assenza, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive Assemblee nelle quali sono stati votati.

5. Per l'elezione del Presidente della Federazione, dei componenti il Consiglio Federale e del Presidente del Collegio del Revisori dei Conti, il diritto di voto è così esercitato:
 a. quanto al 70 % dal Presidente dell'affiliato o al suo delegato;
 b. quanto al 20 % dal Rappresentante degli Atleti dell'A.S.A.;
 c. quanto al 10 % dal Rappresentante dei Tecnici dell'A.S.A..

6. Le votazioni, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, possono avvenire per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano e controprova e a scrutinio segreto, con la specifica che segue:
 a. nelle assemblee elettive, sia ordinarie che straordinarie, le votazioni avvengono per scrutinio segreto;
 b. la nomina del Presidente, del Vice Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori avviene per acclamazione;
 c. ogni altra votazione, salvo diversa deliberazione dell' Assemblea, avviene per alzata di mano e controprova.

7. Gli aventi diritto a voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

8. Nelle Assemblee elettive la Federazione adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. In tale caso non saranno ammesse deleghe, al di fuori dell'ipotesi in cui l'affiliato non possa partecipare per il tramite del Presidente, che potrà delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

9. Il Presidente viene eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 57 comma 2. Qualora al primo scrutinio nessun candidato risultasse eletto, parteciperanno ad ogni ulteriore scrutinio solo i due candidati che nel primo hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

10. Per l'elezione a tutte le cariche federali viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, fermo restando quanto previsto all'art. 23.

ARTICOLO 20
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA – UFFICIO DI PRESIDENZA – COMMISSIONE SCRUTINIO

1. L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, la quale provvede altresì ad eleggere un Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, nonché elegge la Commissione di Scrutinio, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico. Nelle Assemblee elettive il Presidente è indicato dalla Federazione d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.

2. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

3. Il Segretario Generale è di diritto Segretario dell'Assemblea e componente l'Ufficio di Presidenza.

4. La Commissione di Scrutinio è composta da un Presidente ed almeno due componenti ed è eletta dall'Assemblea.

ARTICOLO 21
IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione. Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e di Uffici della Federazione. Al Presidente spetta, in particolare:
 a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;
 b. convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 c. sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento Organico alla competenza di altri Organi, o delegarne la firma;
 d. adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione utile;
 e. la concessione di un provvedimento di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva, salvo quanto previsto al successivo art.53;
 f. sottoporre al Consiglio Federale le proposte di nomina degli Organi di Giustizia nonché del Procuratore Federale ai sensi del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett.b), dello Statuto C.O.N.I..

2. È responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.

3. Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnica-sportiva. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico sportivo ed al termine un consuntivo relativo alla attività svolta e dai risultati conseguiti.

6. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 22
IL PRESIDENTE ONORARIO

1. L'Assemblea Federale, su proposta del Consiglio Federale, può procedere alla proclamazione del Presidente Onorario della Federazione tra coloro che si sono particolarmente distinti per aver svolto un'attività proficua e piena di successi nell'interesse e per la promozione dello sport del Pentathlon e della Federazione.

ARTICOLO 23
CONSIGLIO FEDERALE - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Federale è composto:
 a) dal Presidente Federale che lo presiede;
 b) da 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea Elettiva di cui, uno eletto dalla lista dei tecnici eleggibili, due eletti dalla lista degli atleti eleggibili - assicurando una equa rappresentanza di atlete e atleti - e sette eletti dalla lista di tutti gli altri tesserati eleggibili.

2. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale, risulteranno eletti:
 a. il primo nella graduatoria di preferenze della lista elettorale dei tesserati tecnici;
 b. i primi due nella graduatoria di preferenze della lista elettorale dei tesserati atleti;
 c. i primi sette nella graduatoria di preferenze della lista elettorale riguardante tutti gli altri tesserati della F.I.P.M..

In caso di assenza di candidature da parte di tecnici eleggibili, la relativa quota è aggiunta a quella degli atleti e gli eletti di cui al precedente comma 2 b. risulteranno i primi tre nella graduatoria di preferenze della lista elettorale dei tesserati atleti, anziché i primi due.

3. In ogni caso, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Federale deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel calcolo non vengono considerate le frazioni decimali. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per ogni genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'Assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto. Per l'integrazione dell'organo si applica il successivo art.27.

ARTICOLO 24
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale si riunisce, previa convocazione a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, da inviarsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza:
 a. quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 b. quando ne sia avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri.

2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, soggetti particolarmente qualificati in merito alle attività federali.

4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 5 Consiglieri. Sono ammesse le riunioni in tele o video conferenza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Organico.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 25
COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è il massimo Organo di governo e di amministrazione della Federazione cui compete la realizzazione dei fini di cui all'art. 2 del presente Statuto. Alla prima riunione utile dopo l'elezione, elegge al suo interno, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti di cui uno svolge funzioni vicarie.

2. Spettano al Consiglio Federale:
 a) la gestione della Federazione;
 b) la verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo;
 c) la valutazione dei risultati sportivi conseguiti e del buon andamento della gestione federale;
 d) l'approvazione del bilancio preventivo e delle relative variazioni nei termini previsti e la trasmissione al C.O.N.I. per l'approvazione di legge;
 e) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente, corredato dalle relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti e la trasmissione al C.O.N.I. per l'approvazione di legge;
 f) l'emanazione dei regolamenti federali e delle successive modificazioni;
 g) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 h) l'approvazione, sentito il Responsabile degli Ufficiali di Gara, del Regolamento Arbitrale e delle relative variazioni;
 i) la ratifica dei provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente;
 j) la delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società, delle Associazioni;
 k) la decisione sulle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento alla Federazione e sugli importi delle tasse di iscrizione alle gare;
 l) la decisione degli importi delle tasse dovute per i procedimenti di Giustizia Sportiva;
 m) la designazione dei tesserati onorari da proporre all'Assemblea Nazionale;
 n) l'indizione dell'Assemblea Nazionale e la proposta al Presidente degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, oltre quelli previsti dallo Statuto;
 o) il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei Presidenti e degli Organi Direttivi dei Consigli Regionali;
 p) l'approvazione del rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate a ciascun comitato regionale, predisposto dai relativi Consigli Regionali o dai Delegati;
 q) la nomina, su proposta dei Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla sua revoca in caso di giustificati motivi;
 r) la nomina, nelle ipotesi previste dall'art. 37 del presente Statuto, del Delegato Regionale e alla sua eventuale revoca;
 s) lo scioglimento per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatate impossibilità di funzionamento degli organi regionali e la nomina dei commissari straordinari;
 t) la ratifica dei percorsi di formazione e l'iscrizione nei rispettivi Albi dei tecnici (istruttori, allenatori e maestri) e degli Ufficiali di Gara;
 u) la nomina e revoca di eventuali Commissioni e Commissari, determinandone i compiti;
 v) l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento, salvo quanto previsto al successivo art.53;
 w) la decisione sul calendario delle gare federali;
 x) la decisione sulla partecipazione di squadre italiane a gare all'estero e ai campionati continentali e mondiali propone al C.O.N.I. gli atleti da iscrivere alle Olimpiadi.
 y) l'indizione dei Campionati d'Italia e delle altre competizioni di rilevanza nazionale;
 z) la delibera sulle previsioni dei fondi da assegnare per il funzionamento degli Organi Periferici Federali;
 aa) la delibera in ordine all'acquisto, al ripristino e/o alla realizzazione degli impianti sportivi di cui all'art.2 del presente Statuto e alla loro gestione;
 ab) la delibera sull'acquisto di beni mobili e strumentali, nonché su eventuali accensioni di mutui e di finanziamenti.
 ac) l'interpretazione autentica dei Regolamenti e delle deliberazioni approvate dal medesimo Consiglio Federale;
 ad) la nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale nonché degli Organi di Giustizia.
 ae) la decisione su ogni altro argomento e materia anche non espressamente indicata nel presente articolo, salvo che la relativa competenza non sia attribuita dal presente Statuto ad altro organo federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Ai Consiglieri Federali può essere attribuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, una indennità per l'espletamento di particolari incarichi al di fuori delle funzioni ordinarie afferenti alla carica ricoperta.

ARTICOLO 26
DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza, per impedimento definitivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

2. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale; quest'ultimo resterà *in prorogatio* per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.

3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente il quale deve convocare l'Assemblea Nazionale Straordinaria nei termini indicati al comma che precede.

4. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, che resterà *in prorogatio* per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

5. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

6. Nei casi previsti nel presente articolo, all'organo in prorogatio spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

7. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Commissione Federale di Garanzia, all'Ufficio del Procuratore Federale, agli Organi di Giustizia.

8. Il termine per la celebrazione dell'Assemblea diretta a ricostituire l'Organo decaduto ai sensi del presente Statuto deve considerarsi perentorio.

ARTICOLO 27
INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie e che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.

2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile, dovranno essere indette nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio Federale, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima; nell'ipotesi in cui, invece, risulti compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Federale, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria nei termini di cui al precedente art. 26,comma 2.

ARTICOLO 28
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo Amministrativo e Contabile della Federazione.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, in conformità alla normativa vigente.

3. Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.P.M.;

 c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori a dei titoli di proprietà;
 d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 e) approntare la relazione a corredo del conto consuntivo;
 f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie in materia amministrativa;
 g) il Collegio esercita anche il controllo contabile.

5.I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Uffici federali e presso gli Organi Periferici della F.I.P.M.. Le risultanze delle ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere rese note al Presidente Federale per la assunzione dei provvedimenti di competenza.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno ed almeno quattro volte l'anno con la presenza della maggioranza dei Membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.

7. I Componenti del Collegio, compreso il Presidente, devono essere invitati dalla Segreteria Federale a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della F.I.P.M che adottano provvedimenti amministrativi.

8. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente Federale.

9. Sono dichiarate causa di decadenza del mandato ricevuto dai Revisori dei Conti:
 a) l'assenza ingiustificata alle assemblee;
 b) l'assenza ingiustificata, durante l'esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale e/o a due riunioni del Collegio stesso;
 c) la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti o dall'Albo dei Ragionieri Commercialisti.

10. Il Presidente del Collegio, in caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

ARTICOLO 29
IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della F.I.P.M. e ne è direttamente responsabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità in attuazione dei deliberati dal Consiglio Federale e/o dal Presidente Federale; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

3. Il Segretario Generale inoltre:
 a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo ruolo;
 b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla F.I.P.M.;
 c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 d) provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.P.M.;
 e) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.P.M.;
 f) sovrintende negli uffici federali e ne dirige il personale;
 g) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 h) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 30
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione Federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Organi di Giustizia endofederali, conformemente alle disposizioni federali e a quella del Codice della Giustizia Sportiva;
 b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile: in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

ARTICOLO 31
UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto.

3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

5. Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

6. Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore Federale e sostituisce lo stesso in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori con delibera del Consiglio Federale.

7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, punto 5 dei Principi Fondamentali.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 32
NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1.Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

2.Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

3.Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

CAPO TERZO ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 33
IL COMITATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla F.I.P.M. almeno 15 A.S.A., con diritto di voto, deve essere costituito il Comitato Regionale, struttura periferica della Federazione.

2. Nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale.

3. Il Comitato Regionale è retto dal Presidente e dal Consiglio Regionale eletti dall' Assemblea Regionale.

4. Il Comitato Regionale può decadere o essere sciolto:
 a. per gravi irregolarità nella gestione;
 b. per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo;
 c. per constatata impossibilità di funzionamento.

5. Nei casi indicati al comma che precede, il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, il quale dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea elettiva da tenersi nella prima data disponibile, fermi restando i termini di convocazione di cui al precedente art.13.

ARTICOLO 34
L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle A.S.A. o loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserati F.I.P.M., con sede nella Regione, dai rappresentanti dei tecnici e degli atleti, aventi diritto al voto ai sensi dell'art.18 del presente Statuto.

2. Ogni Presidente, o delegato che lo sostituisca, oltre a rappresentare la propria A.S.A., può essere portatore di:
 a) una delega, oltre a quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'assemblea hanno diritto di partecipare più di 50 A.S.A. votanti;
 b) due deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare più di 100 A.S.A;
 c) tre deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all' Assemblea hanno diritto di partecipare più di 300 A.S.A.;
 d) quattro deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare più di 500 A.S.A.;
 e) cinque deleghe, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all' affiliato, se all' Assemblea hanno diritto di partecipare più di 600 A.S.A.

Le deleghe devono essere redatte con le modalità e il contenuto di cui al precedente art. 19, comma 2.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare alcuna A.S.A. né direttamente né per delega.

4. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale. È indetta dal Consiglio e convocata dal Presidente Regionale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

5. L'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto appartenenti alla regione, dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto, nonché dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

6. L'Assemblea Regionale è convocata:
 a) nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, dal Presidente Federale a seguito di delibera del Consiglio Federale, a mezzo PEC o lettera raccomandata spedita, o consegnata a mano, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione e contenente l'ordine del giorno;

 b) in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto l'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale a mezzo PEC o lettera raccomandata spedita, o consegnata a mano almeno 15 gg. prima della data stabilita per la celebrazione e contenente l'ordine del giorno.

7. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva:
 a) elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
 b) vota la relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Consiglio stesso;
 c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

8. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, ad eleggere gli Organi dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

10. Per gli atleti e tecnici, in caso di impedimento del rappresentante, è prevista la partecipazione, in qualità di supplente, del primo dei non eletti di ciascuna categoria.

ARTICOLO 35
IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico.

2. Rappresenta la F.I.P.M. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza.

3. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

4. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.P.M., per l'elezione del Presidente Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 36
IL CONSIGLIO REGIONALE

1.Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da quattro membri dei quali uno deve essere rappresentante dei tecnici ed uno rappresentante degli atleti, tutti eletti dall'Assemblea Regionale. Resta in carica per la durata del quadriennio olimpico.

2.Il Consiglio Regionale:
a) opera secondo disposizioni e direttive impartite del Consiglio Federale;
b) attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;
c) propone al Consiglio Federale il calendario delle attività federali regionali, inserendo eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale;
d) organizza le competizioni approvate dal Consiglio Federale a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i relativi risultati;
e) predispone, ed invia al Consiglio Federale per l'approvazione, il rendiconto relativo all'amministrazione dei fondi ad esso erogati dal Consiglio Federale medesimo.

3. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

4. Il Consiglio Regionale, nel corso della sua prima riunione, elegge il Vice Presidente.

ARTICOLO 37
IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 33 che precede, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Regionale, il quale dura in carica per il quadriennio olimpico e, decade in caso di decadenza del Consiglio Federale che lo ha nominato.

2. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ARTICOLO 38
IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Federale, può nominare un Delegato Provinciale che dura in carica per il quadriennio olimpico, al fine di assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali e decade in caso di decadenza del Consiglio Federale, che lo ha nominato.

2. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

CAPO QUARTO
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ARTICOLO 39
PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1.Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi delle parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

5. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

6. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell' accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

7. La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

9. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

10. La Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I. coopera con le Procure Federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.

11. La riabilitazione può essere concessa solo se si siano realizzate le seguenti condizioni:
 a. siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta;
 b. il condannato abbia dato prova costante di buona condotta in tale periodo;
 c. la competenza in materia va attribuita alla Corte Federale d'Appello.

12. In caso di decadenza del Consiglio Federale tutti i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva restano in carica.

13. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme Federali o di altra disposizione loro applicabile, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

14. La Federazione cura la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi dei C.O.N.I. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva ed all'art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport.

15. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

16. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale.

17. I provvedimenti di clemenza non si applicano alle sanzioni per violazioni alle Norme sul doping.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

18. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio del Procuratore Federale.

19. In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..

ARTICOLO 40
SISTEMA DI GIUSTIZIA E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I..

3. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

ARTICOLO 41
ISTITUZIONE, NOMINA E ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice Sportivo Nazionale si compone di un componente effettivo, fermo restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

2. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
f) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

6. Le attribuzioni del Giudice Sportivo, nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso, sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia Federale.

ARTICOLO 42
ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E PROCEDIMENTO DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono medesimi della Corte Federale di Appello.

2. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di tre componenti effettivi, di cui uno, individuato dal Consiglio Federale, svolge le funzioni di presidente.

3. Le attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa, sono disciplinate dal Regolamento di Giustizia.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 43
ISTITUZIONE, NOMINA, COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Federali.

2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello ed entrambi hanno sede presso la Federazione.

3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 d) notai;
 e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di tre componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.

7. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

8. Le attribuzioni dei Giudici Federali, nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi, sono disciplinate dal Regolamento di Giustizia Federale.

TITOLO QUARTO
CARICHE FEDERALI - CANDIDATURE - ELEGGIBILITA'

ARTICOLO 44
REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE FEDERALI

1. Per poter ricoprire cariche elettive e di nomina federali, fermo restando quanto previsto al precedente art.10, comma 8 occorre possedere i seguenti requisiti generali:

 a. essere in possesso della cittadinanza italiana ed avere raggiunto la maggiore età;
 b. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;

 c. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.P.M. delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di organismi internazionali riconosciuti;
 d. essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura; gli atleti ed i tecnici debbono essere in attività o essere stati tesserati alla Federazione per almeno due anni nell'ultimo decennio; gli atleti nell'arco di due anni nell'ultimo decennio devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale;
 e. i membri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.P.M.;
 f. non avere fonti di reddito derivanti per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.P.M.;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

g. non avere pendenti controversie giudiziarie contro la F.I.P.M., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

2. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso dal mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

3. Per ricoprire le cariche di componente degli Organi di Giustizia Sportiva è richiesto altresì il possesso dei requisiti specificamente previsti dalle relative disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia.

4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

5. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono altresì possedere i requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

ARTICOLO 45
CANDIDATURA PER LE CARICHE FEDERALI

1. Chi intende concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Per le cariche nazionali elettive la candidatura deve pervenire a mezzo PEC o raccomandata postale entro e non oltre il quarantesimo giorno antecedente la data di celebrazione dell'assemblea elettiva, come indicata nell'avviso di convocazione.

3. La candidatura deve indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, la carica per la quale è proposta nonché il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto. Deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

4. Decorso il termine di presentazione delle candidature, la Segreteria Generale ne verifica la regolarità formale e predispone i relativi elenchi da pubblicare sul sito federale.

5. Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito Internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

6. Nel caso di Assemblea Regionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito Internet
federale e sul sito regionale se esistente, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

7. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

8. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale.

ARTICOLO 46
INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica della F.I.P.M..

2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.PM..

3. Le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti e nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

5. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dai commi precedenti, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro quindici giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.

TITOLO QUINTO
PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE

ARTICOLO 47
PATRIMONIO

1. Il patrimonio della F.I.P.M. è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 48
ENTRATE

1. Le entrate della F.I.P.M. sono costituite:
 a. dai contributi del C.O.N.I. e di altri Enti;
 b. dalle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;
 c. dai proventi delle manifestazioni sportive;
 d. dalla gestione dei servizî;
 e. da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
 f. dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad affiliati e tesserati.

ARTICOLO 49
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio Finanziario ha la durata di un anno coincide con l'anno solare.

2. La gestione della F.I.P.M. spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

3. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.

ARTICOLO 50
BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

1. La gestione finanziaria si svolge in base al Bilancio annuale Consuntivo e al Bilancio di Previsione. Il Bilancio Consuntivo è approvato dal Consiglio Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e, trasmesso al C.O.N.I. corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. stesso ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del D.Lvo. 23 luglio 1999, n. 242, come novellato all'art. 1, comma 23, del D.Lvo. 8 gennaio 2004, n. 15.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2. Il Bilancio Consuntivo annuale e le relazioni illustrative, nonché il bilancio di previsione, entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del C.O.N.I., devono essere pubblicati sul sito internet federale, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

3. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro Bilancio Consuntivo deve essere pubblicato sul sito Internet federale, con le stesse modalità di cui al comma 2, ed allegata al bilancio di esercizio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I..

4. È obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO SESTO
NORME GENERALI E FINALI

ARTICOLO 51
VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.P.M. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati i tesserati gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

ARTICOLO 52
ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente, in difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non via abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ARTICOLO 53
PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

2. I provvedimenti di amnistia e indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dal presente Statuto.

3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

4. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

ARTICOLO 54
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto è necessario almeno la metà degli aventi diritto a voto per il quorum costitutivo dell'Assemblea. Il quorum deliberativo, invece, è rappresentato dal voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

ARTICOLO 55
PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 56
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. L'attività della F.I.P.M., è disciplinata oltre che dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e dalle deliberazioni adottate dal Consiglio Federale in attuazione dello Statuto.

2. Ove previsto sono sottoposti, ai fini dell'efficacia, all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

3. L'entrata in vigore dei regolamenti ed atti di cui al comma 1 avviene il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet federale ovvero, se soggetti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., il giorno successivo a tale approvazione.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ARTICOLO 57
NORMA FINALE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

2. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali, sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% più uno) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto *quorum* costitutivo si dovrà tener conto esclusivamente del numero delle società presenti o delegate (no atleti – no tecnici) e non del numero di voti.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Protocollo FIPM
Documento in uscita
00002541-2026
23/09/2026
PRESI

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Egr.
Presidente CONI
Dott. Luciano BUONFIGLIO

e, p.c.

Egr.
Segretario Generale CONI
Dott. Carlo MORNATI

OGGETTO: FIPM- Modifiche allo Statuto Federale
XVII^ Assemblea Nazionale Straordinaria - 19 Settembre 2026

Egr. Presidente,

facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi, con la presente si trasmette in allegato il testo dello Statuto Federale della FIPM, così come modificato e approvato dalla XVII^ Assemblea Nazionale Straordinaria riunitasi in data 19 settembre 2026, ai fini della necessaria e formale approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Restando a completa disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o adempimento si rendesse necessario, Ti esprimo anticipatamente il più vivo ringraziamento per la preziosa e costante collaborazione.

L'occasione mi è gradita per porgerti i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Gabriele Vescio

Federazione Italiana
Pentathlon Moderno
00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Protocollo FIPM
Documento in uscita
00002870-2026
20/10/2026
PRESI

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Spett.le
CONI
Statuti e Regolamenti
Alla c.a. dell'Avv. Michele Signorini
statuti.regolamenti@coni.it

OGGETTO: modifiche Statuto FIPM- risposta alla nota del 19.10.2026 Prot. n. 32

Con riferimento alla nota in oggetto, nel prendere atto delle osservazioni e dei rilievi con la stessa formulati, si rappresenta che in occasione all'Assemblea Nazionale Straordinaria FIPM del 19 settembre 2026, non è stato conferito al Presidente e/o al Consiglio Federale il potere di apportare le correzioni o le integrazioni necessarie in base alle norme di legge o ad indicazioni del CONI.

Pertanto, allo stato, non è possibile dare corso al recepimento delle indicazioni formulate da codesto Ufficio, le quali dovranno formare oggetto di successiva e separata attività di revisione della carta statutaria.

Ciò premesso, si segnala comunque la necessità e l'urgenza che, per il momento, siano portate all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI tutte quelle modifiche, approvate dall'Assemblea, sulle quali non siano stati formulati rilievi ostativi da parte di Codesto Ufficio: in tal modo potrà essere regolarmente avviata la stagione agonistica della disciplina ad Ostacoli con la previsione degli "enti aggregati", che è stato il motivo essenziale dell'Assemblea di modifica statutaria.

Si allega il testo dello Statuto rielaborato sulla base del criterio sopra indicato e si resta in attesa di cortese, urgente riscontro.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Gabriele Vescio

Federazione Italiana
Pentathlon Moderno
00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000